



UNITA' OPERATIVA COMPLESSA
PROMOZIONE, SVILUPPO E GESTIONE TERRITORIALE
U.O.S. GESTIONE URBANISTICA

DISPOSIZIONE N. 1/2015

**Il Responsabile dell'U.O.C.
Promozione, Sviluppo e Gestione Territoriale**

PREMESSO che:

il Testo Unico per l'Edilizia approvato con D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. prevede all'art. 15 – *Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire* che il termine per l'inizio dei lavori non possa essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo;

la legge n. 98/2013 all'art. 30 comma 3 ha stabilito che, per i titoli rilasciati o formatisi prima del 21.08.2013 i termini di inizio e fine lavori sono prorogati di anni due, previa comunicazione del soggetto interessato, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati;

CONSIDERATA la necessità di non aggravare ulteriormente il lavoro dell'Ufficio Edilizia, già in ritardo rispetto ai tempi procedimentali per la forte carenza di personale;

RITENUTO operare in coerenza con i principi di semplificazione amministrativa introdotti dalla suddetta legge n. 98/2013;

DISPONE

- Che per i permessi di costruire decaduti per mancato inizio dei lavori nei termini assegnati è possibile richiedere il rinnovo, qualora l'intervento assentito risulti ancora conforme alla normativa vigente;
- La richiesta di rinnovo può essere accordata se non sia decorso un tempo superiore ad un anno dal termine stabilito per l'inizio dei lavori;
- Il rinnovo comporta il nuovo pagamento dei diritti di segreteria e bollo e l'eventuale aggiornamento del contributo di costruzione alla data del rinnovo;
- Per ogni titolo abilitativo non è possibile richiedere più di un rinnovo.

Angri, 15 MAG. 2015

**Il Responsabile U.O.C.
Promozione, Sviluppo e Gestione Territoriale**

Ing. Vincenzo Ferraioli

